



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 15/12/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2111

Criteria di nomina e di determinazione dei compensi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue.

L'art. 55, terzo comma, della LR 31/05/1980 n. 56 "Tutela e uso del territorio" ha attribuito alla Giunta Regionale i poteri sostitutivi, tramite la nomina di un "commissario ad acta", nei riguardi dei Comuni inadempienti rispetto all'obbligo di dotarsi di un piano regolatore generale (PRG) conforme alle prescrizioni della stessa L.R. n. 56/1980.

La successiva L.R. 27/07/2001 n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio" ha dettato la nuova disciplina della pianificazione urbanistica in ambito regionale, prevedendo il piano urbanistico generale (PUG) come strumento di pianificazione generale al livello comunale, non prescrivendo termini per i Comuni per dotarsi di PUG.

L'art. 25, secondo comma, della medesima L.R. n. 20/2001 ha disposto, in ogni caso, che per quanto non disciplinato dalla presente legge-continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti.

Dal 2001 ad oggi, sono pervenute, da parte di Comuni, numerose istanze di nomina di commissari ad acta regionali per l'assunzione dei provvedimenti di competenza della giunta comunale o del consiglio comunale, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG (art.11 della LR n.20/2001), motivate da situazioni di incompatibilità ex art. 78/co. 2° del D.Lgs. n.267/2000, dichiarate dai componenti dei suddetti organi comunali, con conseguente accertata impossibilità degli organi stessi di deliberare sull'argomento.

Al riguardo, la Giunta Regionale, ben in 13 casi, vi ha provveduto con proprie deliberazioni, assunte con riferimento appunto all'art. 55/co. 3° della LR 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono state ritenute ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della LR n. 20/2001.

Inoltre, con riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica esecutiva/attuativa comunali (PUE, PL ecc.), ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L 30/04/1999 n. 136 il Presidente della Regione ha nominato commissari ad acta, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza comunale, previa istanza da parte dei soggetti privati interessati, motivate da documentate inadempienze comunali nell'assunzione dei provvedimenti di propria incombenza, ove dovuti.

La frequenza delle istanze comunali, come innanzi motivate, già pervenute e che prevedibilmente continueranno a pervenire in ordine agli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunali (PUG) ed attuativi (PUE, PL, ecc.), rendono opportuno individuare criteri più appropriati e puntuali per la nomina dei commissari ad acta regionali, ferma restando in proposito la competenza della Giunta Regionale.

Anche per quanto attiene alla determinazione dei compensi spettanti ai commissari ad acta per l'attività svolta, il cui pagamento è a carico del Comuni e senza alcun onere finanziario per la Regione, si ravvisa l'opportunità di precisare i criteri di quantificazione degli stessi.

La DGR n. 6339 del 28/09/1994, stabiliva in merito un compenso a discrezione, da determinarsi ad espletamento del mandato, "in relazione alla natura e complessità dell'incarico, al tempo impiegato, alle responsabilità connesse all'incarico stesso e al lavoro svolto.", oltre al rimborso delle spese di viaggio (nella misura stabilita dalla vigente normativa regionale).

Fino ad oggi, nella generalità i commissari ad acta hanno fatto riferimento, per la quantificazione del compenso richiesto, ad una formulazione in ragione del tempo impiegato per lo svolgimento dell'incarico ricevuto e computata con riferimento alla tariffa corrispondente alle vacanze orarie previste dal "Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto"(Legge n.143/49 e ss.mm.ii.).

Al riguardo, è opportuno rilevare che detto riferimento alle tariffe professionali rappresenta un mero criterio di quantificazione del tempo impiegato, da ritenersi evidentemente non esaustivo rispetto alla valutazione complessiva dell'incarico svolto dal commissario ad acta; quanto innanzi, tenuto conto inoltre che nella fattispecie non si tratta di espletamento di un incarico di carattere professionale di pertinenza specifica di ingegneri o architetti, bensì dell'esercizio di una funzione pubblica di natura tecnico-amministrativa.

Si precisa infine che si provvede alla liquidazione dei compensi richiesti dai commissari ad acta, con determinazione Dirigenziale della Sezione Urbanistica.

Premesso quanto sopra, vista la nota prot. A00_022_918 del 28 10 2015 del Segretariato Generale della Giunta Regionale e sulla base dell'esperienza fino ad oggi maturata e dei provvedimenti e determinazioni assunte dagli organi regionali, in ordine sia alle nomine dei commissari ad acta, sia alle liquidazioni dei relativi compensi, nonché delle prassi rilevabili sul panorama nazionale, si propone alla Giunta Regionale l'adozione dei seguenti criteri da applicare con riferimento agli incarichi da conferire. Detti criteri sostituiscono, per quanto attiene alla disciplina degli incarichi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica, quanto stabilito dalla DGR n. 6339 del 28/09/1994:

CRITERI DI NOMINA DEI COMMISSARI AD ACTA

- Possono essere nominati "commissari ad acta" per i piani urbanistici generali (PUG), con provvedimento della Giunta, e per i piani urbanistici esecutivi/attuativi (PUE, PL, ecc.), con provvedimento del Presidente, funzionari tecnici di pubbliche amministrazioni di documentabile competenza ed esperienza nella materia urbanistica.
- L'incarico commissariale non può essere attribuito relativamente a Comuni ricadenti nello stesso ambito provinciale di residenza del funzionario.
- L'incarico commissariale in ordine agli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunali (PUG) non può essere attribuito a funzionari che non abbiano ancora concluso precedenti incarichi commissariali attribuiti dalla Giunta Regionale.

Il funzionario nominato è tenuto a dare immediata comunicazione di rinuncia dell'incarico, nel caso di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n.267/2000 e di cui alle vigenti disposizioni in materia di impiego pubblico ovvero di eventuali impedimenti di natura personale.

L'espletamento dell'incarico commissariale è subordinato ad autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del funzionario nominato.

CRITERI DI DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

A. COMPENSO

Il compenso dei commissari ad acta (al lordo di tutti gli oneri fiscali a carico del soggetto come per

legge) è determinato a discrezione, ad espletamento dell'incarico e previa richiesta del commissario ad acta, in funzione ed in proporzione alla natura, complessità e responsabilità connesse all'incarico stesso, al tempo impiegato, al lavoro svolto ed ai provvedimenti assunti nell'ambito delle diverse fasi procedurali, e con riguardo inoltre alle peculiarità dimensionali, fisico-giuridiche e vincolistiche del territorio comunale o dell'ambito territoriale interessato.

In particolare, il compenso richiesto non può superare i seguenti limiti:

A1 Nel caso di PUG: €. 10.000,00 (euro diecimila/00), eventualmente motivatamente maggiorato fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) in ragione di particolari difficoltà e complessità del procedimento adeguatamente rappresentate dal commissario ad acta ove condivise in sede di liquidazione.

Nel caso di incarico limitato ad una o più fasi procedurali, a norma dell'art. 11 della LR n.20/2001, il predetto compenso massimo è così ripartito in funzione delle fasi medesime, effettivamente espletate dal commissario ad acta con propri provvedimenti assunti con i poteri sostitutivi:

- a. deliberazione, con le competenze della giunta comunale, di proposta al consiglio comunale dell'adozione del PUG = €. 1.000,00 (euro mille/00), con eventuale maggiorazione come sopra;
- b. deliberazione, con le competenze del consiglio comunale, di adozione del PUG = €. 4.000,00 (euro quattromila/00), con eventuale maggiorazione come sopra;
- c. deliberazione, con le competenze del consiglio comunale, di esame delle osservazioni e di adeguamento del PUG = €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), con eventuale maggiorazione come sopra;
- d. deliberazione, con le competenze del consiglio comunale, di approvazione in via definitiva del PUG, previa partecipazione, all'occorrenza, alla conferenza di servizi = €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), con eventuale maggiorazione come sopra.

A2 Nel caso di PUE, PL ecc.: €. 3.000,00 (euro tremila/00), eventualmente motivatamente maggiorato fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento), per compensare particolari difficoltà e complessità del procedimento adeguatamente rappresentate dal commissario ad acta ove condivise in sede di liquidazione.

Nel caso di incarico limitato ad una fase procedimentale, il predetto compenso viene così ripartito in funzione delle fasi medesime, a norma dell'art.16 della LR n.20/2001 (in presenza di PUG) oppure dell'art.21 della LR n.56/1980 (in presenza di PRG), come modificati dall'art.10 della LR n.21/2011, effettivamente espletate dal commissario ad acta con propri provvedimenti assunti con i poteri sostitutivi:

- a. deliberazione, con le competenze della giunta comunale, di adozione del PUE, PL, ecc. = €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), con eventuale maggiorazione come sopra;
- b. deliberazione, con le competenze della giunta comunale, di esame delle osservazioni e di approvazione in via definitiva del PUE, PL ecc., previa partecipazione, all'occorrenza, alla conferenza di servizi = €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), con eventuale maggiorazione come sopra.

B. RIMBORSO SPESE

Il rimborso delle spese sostenute è determinato in base alla documentazione comprovante le stesse, oppure, in alternativa, in misura forfetaria non superiore al 10% (dieci per cento) del compenso di cui alla precedente lettera "A".

C. LIQUIDAZIONE

Alla liquidazione dei compensi richiesti dai commissari ad acta si provvede con determinazione del Dirigente della Sezione Urbanistica.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale cos) come

puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "g)" della l.r. n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nelle premesse riportata.

DI ADOTTARE i criteri di nomina del commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica ed i criteri di determinazione e liquidazione del compensi degli stessi, nelle premesse riportati e che qui si intendono, per economia espositiva, in toto ripetuti.

DI STABILIRE che la presente deliberazione sostituisce, con riferimento alle alla disciplina degli incarichi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica, quanto previsto dalla DGR n.6339 del 28/09/1994.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano
